

**Verbale di assemblea ordinaria della
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Roccatederighi**



Il giorno 24 giugno 2019 alle ore 21,30 nella Biblioteca Popolare "M. Sermoni" in Via della Repubblica a Roccatederighi si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Roccatederighi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale in recepimento dei requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore);

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. Pianigiani Matteo prende la parola e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Conti Cecilia e contestualmente rileva la validità della riunione a cui sono presenti i seguenti soci ed amministratori: Pianigiani Matteo (presidente); Salvestroni Renzo (vicepresidente); Santi Osella (tesoriera); Conti Cecilia (segretaria); Marcucci Manila; Mori Edi; Gesualdo Filippo; Baldanzi Mario; Tanganelli Lia; Avesti Diva; Ferrari Lucia; Minucci Maurizio; Massury Gunther; Musilli Giuseppe; Bartolini Mauro; Ricci Paolo (il quale, costretto per impegni personali a lasciare presto l'assemblea, delega, di fronte a tutti gli astanti testimoni, Mauro Bartolini a votare in sua vece).

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno:

Il Presidente Matteo Pianigiani introduce l'argomento spiegando ai presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad un adeguamento statutario al fine di conformare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. I valori della S.O.M.S. e lo scopo sociale sono rimasti gli stessi ma, ovviamente, gli articoli del nuovo statuto sono stati adeguati alle normative in vigore preservando intatte le finalità filantropiche e culturali della Società Operaia. La scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art. 101, c.2, del Decreto Legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Vicepresidente prende la parola e ricorda il lungo iter per la redazione del nuovo statuto e ringrazia il socio Filippo Gesualdo per il lavoro di ricerca e redazione svolto. Si procede alla lettura dello Statuto adeguato. Si interviene alla lettura di ogni singolo articolo con alcune dettagliate spiegazioni sulle diciture aggiunte al testo.

Cecilia Conti avverte i presenti che sarà necessario redigere quanto prima un elenco dei soci, comprensivo di tutti i recapiti possibili, anche elettronici, per una maggior facilità di contatto ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Osella Santi chiede delucidazioni sul modo di fare nuovi tesseramenti (essendone la stessa incaricata) e viene proposto di redigere un modulo per la richiesta di associazione.

Manila Marcucci propone anche la stampa di veri e propri tesserini da rilasciare ai soci, oltre alla ricevuta per il versamento della quota associativa come è stato fatto finora.

Lucia Ferrari (che assiste per la prima volta ad una nostra assemblea) si presenta, e propone di aggiungere al modulo in questione uno spazio riservato specificatamente alle motivazioni della richiesta di adesione da parte dei futuri soci e propone di divulgare informazioni sull'esistenza e i

fini della Soms, anche e soprattutto nelle scuole, per conservarne la memoria storica.

Gunther Massury chiede chiarimenti sui criteri di ammissione dei nuovi soci.

Ogni domanda viene discussa e seguita da risposte esaurienti e approvate.

Il Presidente chiama l'Assemblea all'approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo Settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Sul secondo punto all'ordine del giorno:

Renzo Salvestroni chiede la parola e fa un breve riassunto sull'andamento del progetto di messa in sicurezza e recupero del fontanile nei pressi del cimitero di Roccatederighi.

Prende la parola Mauro Bartolini e dopo una breve premessa mette al corrente tutta l'assemblea del Bando della CRF a cui la SOMS può accedere per reperire i fondi necessari a completare l'opera di ripristino del fontanile. Il Comune di Roccastrada, però, dovrà fare la richiesta di partecipazione al bando, in quanto la SOMS non è una associazione riconosciuta, ma finora l'Amministrazione Comunale non si è resa disponibile. Quindi si procede alla raccolta di tutti i dati utili sulla SOMS al fine di integrare la domanda che dovrà essere presentata entro il 29 luglio e si informano i presenti che dal geologo incaricato della relazione sul terreno sul quale insiste il fontanile, ancora non sono pervenute notizie.

Non essendovi nulla da deliberare in merito al secondo punto dell'ordine del giorno, alle 23.30 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Il Segretario

Cecilia Conti

Cecilia Conti

Il Presidente

Matteo Pianigiani

Matteo Pianigiani

I Soci presenti

Filippo Lollo
Stefano Pavesi
Salvatore Neri
Mauro Edi
Mauro Guffi

Diana Averati
Santi Orsello
Bobbie mi
Tempeale Italia
Gunther Massury

Mauro Bartolini
Anna Maria
Lucia Ferreri

VERSATI 6
IN DATA 29/07/2019
C/O ESENTE
REGTO A GROSSETO
1963 MOD. 3

Cristina MAZZI (*)

(*) Firma su carta intestata della Provincia di Grosseto

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Società operaia di mutuo soccorso di Roccatederighi ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Roccastrada e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi di cui alle lettere i) ed u), dell'art 5 del D.L. 117 del 3 luglio 2017 e più nello specifico l'associazione si propone di aiutare tramite i suoi soci, singolarmente o collettivamente, persone di cui venga accertato lo stato di bisogno o di emergenza sociale non guardando alla nazionalità, all'opinione politica, alla fede religiosa e all'orientamento sessuale. L'associazione si propone di organizzare iniziative culturali, solidaristiche o ricreative, di promuovere la sinergia con altre associazioni o enti con le stesse finalità per migliorare la propria capacità di intervento.

Lo scopo solidaristico è rivolto anche a chi non è socio e l'intervento sarà di volta in volta deciso da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario potrà richiedere l'intervento dell'Assemblea dei soci che delibererà sull'opportunità e sulla tipologia degli interventi.

Fa parte integrante dell'associazione la Biblioteca nata dalla donazione di Mario Sermoni, l'associazione promuove lo sviluppo culturale dei propri soci anche mettendo a disposizione il servizio della biblioteca che è riservato ai soli soci.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Le attività diverse saranno individuate dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:

- quote di iscrizione da versarsi nei modi stabiliti dall'assemblea;
- conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, lasciti, introiti di qualsiasi genere, osservate le disposizioni di legge in materia;
- introiti da convenzioni o contratti stipulati con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di attività istituzionali;
- introiti derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi delle attività istituzionali e dai proventi dell'attività economica svolta.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi quando sono trascorsi almeno tre mesi dall'iscrizione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Consiglio direttivo;
- conservare una condotta irreprensibile sia dal lato pubblico che dal lato privato .

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure che non conservi una condotta irreprensibile sia dal lato pubblico che dal lato privato, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o affissa presso la sede sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

ta, L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
di quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e
ta seconda convocazione, qualora nelle prime due convocazioni non si raggiunga il limite minimo di
a votanti, in terza convocazione l'assemblea sarà considerata validamente costituita qualunque sia il
e numero degli associati presenti. In ogni caso sarà sempre necessario il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- la elezione del Presidente tra i membri del consiglio entro 15 giorni dall'elezione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Revisore dei conti)

Il revisore dei conti è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il Revisore dei conti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Il Revisore dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Revisore dei conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se il Revisore dei conti non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, con
l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti ind
nell'apposito registro.

ART. 12

(Collegio dei Probiviri)

I Probiviri sono i cosiddetti uomini onesti a cui è riconosciuta una particolare autorità morale e a cui
sono demandati poteri arbitrari sull'andamento dell'associazione, su eventuali contrasti interni e sui
rapporti con altri enti. Qualora sia necessario il Consiglio direttivo si rivolge al Collegio dei Probiviri
per avere un parere non vincolante.

Il Collegio di Probiviri è formato da un numero di 2 componenti nominati dal Consiglio direttivo tra i
soci non eletti a cui è riconosciuta particolare autorità morale. Il Probiviri durano in carica 3 anni e
sono rieleggibili.

Nel caso che uno o entrambi i Probiviri diano le dimissioni il Consiglio direttivo provvederà a
reintegrare i membri del Collegio entro 30 giorni.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione redige, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro annui, il bilancio nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Negli altri casi l'Associazione redige il bilancio di esercizio, formato da:

- stato patrimoniale;
- rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
- relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario

dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se presente.

Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 1 milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta motivata al Consiglio direttivo con almeno 30 giorni di anticipo.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopo sociale compatibile.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO
ALLEGATO
Registrato il 29/07/2019
Mod. 1963